



Consiglio Nazionale delle Ricerche

IL PRESIDENTE

BANDO N. 301.64 CA IEIIT TO

CONCORSO PUBBLICO PER TITOLI ED ESAMI PER L'ASSUNZIONE CON CONTRATTO DI LAVORO SUBORDINATO A TEMPO INDETERMINATO DI N. 1 UNITÀ DI PERSONALE CON PROFILO DI COLLABORATORE DI AMMINISTRAZIONE - VII LIVELLO PROFESSIONALE - INTERAMENTE RISERVATO AI SOGGETTI APPARTENENTI ALLE CATEGORIE DI CUI ALL'ART. 1 DELLA LEGGE 12 MARZO 1999, N. 68, DA ASSEGNARE ALL'ISTITUTO DI ELETTRONICA E DI INGEGNERIA DELL'INFORMAZIONE E DELLE TELECOMUNICAZIONI (IEIIT-CNR), SEDE DI TORINO

IL PRESIDENTE

VISTO il D. Lgs 4 giugno 2003, n. 127 “Riordino del Consiglio Nazionale delle Ricerche”;

VISTO il D. Lgs n. 213 del 31 dicembre 2009, recante “Riordino degli Enti di Ricerca in attuazione dell’art. 1 della Legge 27 settembre 2007, n. 165”;

VISTO il D. Lgs 25 novembre 2016, n. 218, recante “Semplificazione delle attività degli Enti Pubblici di Ricerca ai sensi dell’articolo 13 della Legge 7 agosto 2015, n. 124”;

VISTO lo Statuto del CNR, emanato con provvedimento del Presidente del CNR n. 93 protocollo 0051080/2018 del 19 luglio 2018, di cui è stato dato l’avviso di pubblicazione sul sito del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca in data 25 luglio 2018, entrato in vigore il 1° agosto 2018;

VISTO il Regolamento di Organizzazione e Funzionamento del CNR, emanato con provvedimento del Presidente n. 144 prot. n. 0531963 del 19 dicembre 2025, pubblicato sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche e del Ministero dell’Istruzione dell’Università e della Ricerca, entrato in vigore il 1° febbraio 2026;

VISTO il Regolamento del Personale del CNR, emanato con decreto del Presidente del CNR prot. n. 0025035 in data 4 maggio 2005, pubblicato nel Supplemento ordinario n. 101 alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 124 del 30 maggio 2005;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 12 febbraio 1991, n. 171, “Recepimento delle norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo per il triennio 1988-1990 concernente il personale delle Istituzioni e degli Enti di Ricerca e sperimentazione”, per le parti compatibili;

VISTO il D.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 “Regolamento recante norme sull’accesso agli impieghi nelle pubbliche amministrazioni e le modalità di svolgimento dei concorsi, dei concorsi unici e delle altre assunzioni nei pubblici impieghi” e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la Legge 5 febbraio 1992, n. 104, “Legge quadro per l’assistenza, l’integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate”;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

IL PRESIDENTE

VISTA la Legge 12 marzo 1999, n. 68 recante “Norme per il diritto al lavoro dei disabili” e successive modificazioni;

VISTO il D.P.R. 10 ottobre 2000, n. 333, “Regolamento di esecuzione della Legge 12 marzo 1999, n. 68, recante norme per il diritto al lavoro dei disabili”;

VISTO il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” e successive modificazioni;

VISTO il D. Lgs 30 marzo 2001, n. 165 “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” e successive modificazioni;

VISTO in particolare l’art. 35 quater co.1 del D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001 il quale stabilisce che le prove di esame sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti, che devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell’impiego, ovvero delle abilità residue nel caso dei soggetti di cui all’articolo 1, comma 1, della legge 12 marzo 1999, n. 68;

VISTO inoltre che il medesimo articolo prevede che per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all’accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini;

VISTO inoltre l’art. 7, comma 8, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dal D.P.R. n. 82/2023, stabilisce che “per profili iniziali e non specializzati, le prove di esame danno particolare rilievo all’accertamento delle capacità comportamentali, incluse quelle relazionali, e delle attitudini e sono finalizzate ad accertare il possesso delle competenze, intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche, comportamentali nonché manageriali, per i profili che svolgono tali compiti. Tali prove devono essere specificate nel bando e definite in maniera coerente con la natura dell’impiego...”;

VISTO il D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 “Codice in materia di protezione dei dati personali” e successive modificazioni, per le parti compatibili con il sottoindicato Regolamento UE 2016/679;

VISTO il D. Lgs 7 marzo 2005, n. 82 (Codice dell’amministrazione digitale) e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il D. Lgs 11 aprile 2006, n. 198 “Codice delle pari opportunità tra uomo e donna”, come modificato dal D. Lgs 25 gennaio 2010 n. 5, in attuazione della direttiva 2006/54/CE;

VISTA la Legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare l’art. 32, comma 1, concernente l’eliminazione degli sprechi relativi al mantenimento di documenti in forma cartacea;

VISTO il D.lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 “Attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni”;

VISTA la Direttiva del Ministro della Pubblica Amministrazione e della Semplificazione n. 14/2011, per l’applicazione delle nuove disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive di cui all’art. 15 della Legge 12 novembre 2011, n. 183;

VISTA il D.L. 9 febbraio 2012, n. 5 “Disposizioni urgenti in materia di semplificazione e di sviluppo”, convertito con modificazioni dalla Legge n. 35 del 4 aprile 2012, ed in particolare l’art. 8, comma 1;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

IL PRESIDENTE

VISTO il D. Lgs 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazione da parte delle Pubbliche Amministrazioni” e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati), pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale Europea del 4 maggio 2016 ed applicabile a decorrere dal 25 maggio 2018;

VISTO il D. Lgs 25 maggio 2016, n. 97 “Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza correttivo della Legge 6 novembre 2012, n. 190 e del Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell’art. 7 della Legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”;

TENUTO CONTO che l’art. 1, comma 1, lett. e) del Decreto del Presidente della Repubblica 16 gennaio 2023, n. 82 ha introdotto, tra gli altri già previsti dall’art. 5, comma 4, del Decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n. 487, un ulteriore titolo di preferenza, in favore del genere meno rappresentato nell’amministrazione che bandisce la procedura, in relazione alla qualifica per la quale il candidato concorre;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca – Periodo 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024;

VISTO il Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Comparto Istruzione e Ricerca – Periodo 2022-2024, sottoscritto in data 23 dicembre 2025, per la parte economica;

VISTA la Direttiva della Presidenza del Consiglio dei Ministri n. 1/2019, del 24 giugno 2019, recante “chiarimenti e linee guida in materia di collocamento obbligatorio delle categorie protette. Artt. 35 e 39 e seguenti del D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165 - L. 12 marzo 1999, n. 68 - L. 23 novembre 1998, n. 407 - L. 11 marzo 2011 n. 25”;

VISTO il prospetto informativo di cui all’art. 9, comma 6 della Legge n. 68/99, concernente la situazione occupazionale del CNR al 31.12.2025 dal quale è emersa, relativamente alla Provincia di Torino, la scoperta di n. 1 posizione lavorativa da destinare ai soggetti appartenenti alle categorie contemplate dall’art. 1 della stessa Legge n. 68/1999;

VISTA la delibera del CDA n. 40 del 10.3.2026, con la quale è stato autorizzato il reclutamento di una unità di personale con profilo di Collaboratore di Amministrazione - VII Liv. Professionale, appartenente alle categorie di cui all’art. 1, Legge 12 marzo 1999, n. 68, da assegnare all’Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell’Informazione e delle Telecomunicazioni (IEIIT-CNR), sede di Torino (TO), a totale copertura della quota obbligatoria ai sensi dell’art. 3 della medesima Legge n. 68/99;

RITENUTO pertanto di dover emanare il presente bando di concorso pubblico a totale copertura della quota d’obbligo di cui al combinato disposto degli artt. 1 e 3 della Legge n. 68/1999, relativa alla Provincia di Torino,



Consiglio Nazionale delle Ricerche

IL PRESIDENTE

DECRETA

Art. 1 - Posti a concorso

1. È indetto il concorso pubblico per titoli ed esami, riservato esclusivamente ai soggetti appartenenti alle categorie di cui all'art. 1 della Legge 12 marzo 1999 n. 68, per l'assunzione con contratto di lavoro a tempo pieno e indeterminato, di una unità di personale con profilo di Collaboratore di Amministrazione - VII livello professionale, da assegnare all'Istituto di Elettronica e di Ingegneria dell'Informazione e delle Telecomunicazioni (IEIIT-CNR), sede di Torino (TO).

Art. 2 - Preferenze a parità di titoli e di merito

1. In materia di preferenza a parità di titoli e di merito, si applicano le disposizioni di cui all'art. 5 del D.P.R. 487/1994 e successive modifiche ed integrazioni.
2. Ai sensi dell'art. 6, comma 1, del D.P.R. n. 487/1994, come modificato dall'art. 1, comma 1, lett. f) del D.P.R. n. 82/2023, tenuto conto che alla data del 31 dicembre 2025 il differenziale tra i generi del personale inquadrato nel profilo di Collaboratore di Amministrazione - VII livello è pari al 21,58% (n. 107 donne e n. 69 uomini), non si applica il titolo di preferenza di cui all'articolo 5, comma 4, lettera o), del citato D.P.R.
3. I titoli di preferenza a parità di merito devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione e sono valutati esclusivamente all'atto della formulazione della graduatoria finale.

Art. 3 - Requisiti di ammissione

1. Per la partecipazione al concorso sono richiesti i seguenti requisiti:
 - a) cittadinanza di uno degli Stati membri dell'Unione Europea; possono altresì partecipare i familiari dei cittadini degli Stati membri dell'Unione Europea non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che siano titolari del diritto di soggiorno o del diritto di soggiorno permanente, ovvero i cittadini di Paesi Terzi, che siano titolari del permesso di soggiorno CE per soggiornanti di lungo periodo o che siano titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria, ai sensi dell'art. 38 del D.lgs 30 marzo 2001, n. 165, come modificato dall'art. 7 della Legge 6 agosto 2013, n. 97;
 - b) età non inferiore a 18 anni;
 - c) appartenenza a una delle categorie di soggetti indicati dall'articolo 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - d) iscrizione negli appositi elenchi di cui all'articolo 8 della Legge n. 68/1999, presso il Servizio per il collocamento mirato territorialmente competente;
 - e) posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva, ai sensi dell'art. 1, Legge 23 agosto 2004, n. 226, per i candidati di sesso maschile nati entro il 31 dicembre 1985;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

IL PRESIDENTE

- f) non aver riportato condanne penali, passate in giudicato, per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, né essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;
- g) godimento dei diritti civili e politici. Per i candidati non cittadini italiani e non titolari dello status di rifugiato o di protezione sussidiaria, il godimento dei diritti civili e politici è riferito al Paese di cittadinanza;
- h) possesso del Diploma di istruzione secondaria di secondo grado (scuola media superiore), conseguito presso un Istituto statale o legalmente riconosciuto.

Ai sensi dell'art. 38 comma 3 del D.Lgs. 165/2001, i candidati in possesso del titolo di studio conseguito all'estero sono ammessi con riserva alla selezione; in caso di superamento del concorso i candidati vincitori hanno l'onere di presentare, all'Autorità competente, istanza di riconoscimento (equivalenza/equipollenza) del titolo di studio estero entro 15 giorni dalla pubblicazione della graduatoria finale, a pena di decadenza dal procedimento di riconoscimento. I suddetti candidati dovranno comunicare gli estremi della richiesta di equivalenza/equipollenza al Responsabile del procedimento tramite ufficio.reclutamento@cnr.it entro 5 giorni successivi alla presentazione dell'istanza.

- i) Conoscenza della lingua inglese;
 - j) Conoscenza dell'informatica di base e dei principali pacchetti applicativi (videoscrittura e fogli di calcolo);
 - k) Conoscenza della lingua italiana per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana;
 - l) Competenze intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche e comportamentali incluse quelle relazionali e delle attitudini, ai sensi dell'art.35 quater co .1 del D.lgs. n. 165 del 30 marzo 2001 e del DPR n. 82/2023.
2. I requisiti richiesti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, pena l'esclusione dal concorso, nonché all'atto della sottoscrizione del contratto di lavoro.
 3. La verifica dei requisiti ai fini di ammissione dalla lettera a) alla lettera h) è effettuata dall'Ufficio Reclutamento del personale.
 4. La verifica delle conoscenze indicate dalla lettera i) alla lettera l) è effettuata dalla Commissione esaminatrice in sede di prove d'esame.
 5. Per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana, ai fini dell'accesso ai posti nella pubblica amministrazione, è richiesto, oltre ad un'adeguata conoscenza della lingua italiana, il possesso di tutti gli altri requisiti previsti per i cittadini della Repubblica italiana, fatta eccezione per la titolarità della cittadinanza.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

IL PRESIDENTE

Art. 4 - Termine e modalità di presentazione della domanda

1. La domanda deve essere compilata e presentata esclusivamente in via telematica, utilizzando l'applicazione informatica per il reclutamento di personale CNR, disponibile attraverso il reindirizzamento dal Portale Nazionale del Reclutamento del Dipartimento della Funzione Pubblica <https://www.inpa.gov.it>, di cui all'art. 35 ter del D.Lgs 165/2001, ovvero utilizzando direttamente l'applicazione informatica per il reclutamento di personale CNR all'indirizzo <https://selezionionline.cnr.it>, seguendo le istruzioni specificate al successivo comma 5. Il candidato, entro il termine utile per la presentazione della candidatura, può modificare, integrare o eliminare, dalla procedura informatica, la propria domanda, sia in stato provvisorio sia in stato inviato (confermato).
2. Non sono ammesse altre forme di produzione o modalità di invio della domanda di partecipazione, pena l'esclusione dal concorso.
3. Il termine di scadenza per la presentazione della domanda è di 30 giorni decorrente dal giorno successivo a quello di pubblicazione dell'avviso del bando sul Portale Nazionale del Reclutamento (<https://www.inpa.gov.it>). Si considera prodotta nei termini la domanda pervenuta **entro le ore 18:00** dell'ultimo giorno utile. La data di presentazione della domanda di partecipazione alla procedura è certificata dal sistema informatico che, allo scadere del termine utile per la presentazione, non permetterà più l'invio della domanda. In caso di malfunzionamento, parziale o totale, della piattaforma su cui caricare la domanda, a seguito di accertamento, l'Ente provvederà alla proroga del termine di scadenza per la presentazione della domanda, corrispondente al tempo del malfunzionamento. In tal caso, l'Ente pubblica sul sito istituzionale e sul portale nazionale del reclutamento un avviso dell'accertato malfunzionamento e del corrispondente periodo di proroga.
4. Per la partecipazione al concorso i candidati devono versare l'importo di euro 10 a titolo di diritti di segreteria. Il pagamento deve essere effettuato tramite la piattaforma pagoPA; è possibile scaricare l'avviso oppure procedere direttamente al pagamento attraverso il portale pagoPA, secondo le istruzioni riportate al seguente indirizzo:
https://consiglionazionaledellericerche.github.io/cooljconon/presenta_domanda.html#pagamento-diritti-di-segreteria
5. Per la presentazione delle domande occorre procedere come di seguito indicato (avvalendosi anche del "Manuale utente" presente nella procedura informatica Selezioni Online alla voce "Altro"):
 - a) effettuare l'accesso tramite il sistema pubblico di identità digitale (SPID) oppure con carta d'identità elettronica (CIE). In alternativa si possono ottenere le credenziali di accesso proprietarie di questa amministrazione procedendo alla registrazione nel portale <https://selezionionline.cnr.it> utilizzando il link [Nuova registrazione](#). Coloro che hanno già partecipato ad una precedente selezione attraverso il medesimo sito, devono usare le credenziali già in loro possesso, senza effettuare una nuova registrazione;per maggiori informazioni consultare il capitolo "Accesso/registrazione in procedura" del Manuale Utente, mentre per ricevere assistenza utilizzare il servizio di [Helpdesk](#).
- b) compilare la domanda, inserendo le dichiarazioni indicate nel successivo art. 5;



Consiglio Nazionale delle Ricerche

IL PRESIDENTE

- c) allegare il ***Pdf*** del ***curriculum in formato europeo***, nel quale il candidato deve inserire tutte le informazioni di tipo sostanziale e formale relative ai titoli e alle esperienze lavorative che intende sottoporre alla valutazione della Commissione esaminatrice, come indicato all'art. 11;
 - d) allegare il ***Pdf*** di un ***documento di identità***, versione fronte-retro, con firma leggibile **in corso di validità**;
 - e) **dichiarare (apponendo la spunta sul “si” nell’apposita casella), ai sensi degli artt. 46 e 47 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, che quanto contenuto nella domanda di partecipazione e nel curriculum corrisponde a verità;**
 - f) **autorizzare (apponendo la spunta sul “si” nell’apposita casella) il trattamento dei dati personali nel rispetto della vigente normativa sulla protezione dei dati personali e in particolare del Regolamento Europeo per la protezione dei dati personali 2016/679, il d.lgs 30/06/2003 n. 196 e successive modifiche e integrazioni, come da ultimo modificato dal d.lgs. 10/08/2018 n. 101, consultabile alla pagina <https://seleziononline.cnr.it>**
 - g) dichiarare (apponendo la spunta sul “si” nell’apposita casella) di aver preso atto che la prova orale prevede anche la verifica delle competenze intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche e comportamentali incluse quelle relazionali e delle attitudini di cui all'art. 3 comma 1 lett. l);
 - h) inserire la ricevuta di pagamento dei diritti di segreteria tramite la piattaforma pagoPA, scaricando l'apposito avviso, oppure selezionare l'opzione “paga avviso pagoPA”. Successivamente al pagamento la piattaforma resta in attesa della notifica che viene caricata nella domanda come ricevuta di pagamento; tale operazione è da effettuare entro la scadenza del presente bando;
 - i) confermare ed inviare definitivamente la domanda per ricevere la conferma della corretta sottomissione;
6. Il sistema informatico invia conferma della corretta sottomissione della domanda all'indirizzo email di registrazione del candidato.
7. Le domande che non vengono confermate ed inviate definitivamente nella procedura, come indicato al precedente comma 5, lett. i), rimangono in stato provvisorio e pertanto sono nulle.

Art. 5 - Domanda di partecipazione

1. Nella domanda di partecipazione il candidato deve dichiarare, sotto la propria personale responsabilità:
- ✓ cognome e nome, data e luogo di nascita;
 - ✓ residenza o domicilio (se diverso dalla residenza) e codice fiscale;
 - ✓ cittadinanza;
 - ✓ se cittadino italiano, il comune nelle cui liste elettorali è iscritto, ovvero il motivo della mancata iscrizione o cancellazione dalle liste medesime;
 - ✓ se cittadino straniero, di godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o di provenienza (ad eccezione dei candidati titolari dello status di rifugiato ovvero dello status di protezione sussidiaria);



Consiglio Nazionale delle Ricerche

IL PRESIDENTE

- ✓ di non aver riportato condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati che comportano l'interdizione dai pubblici uffici; in caso di condanne penali con sentenza passata in giudicato per reati diversi, gli estremi delle condanne riportate (tipologia, data del provvedimento, Autorità che lo ha emanato);
 - ✓ di non avere in corso procedimenti penali ovvero procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale; in caso contrario, indicare i procedimenti penali, i procedimenti amministrativi per l'applicazione di misure di sicurezza o di prevenzione o precedenti penali a proprio carico iscrivibili nel casellario giudiziale, ai sensi dell'articolo 3 del decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313, la data del provvedimento e l'Autorità che lo ha emanato ovvero quella presso la quale penda un eventuale procedimento penale;
 - ✓ il titolo di studio posseduto (**Diploma di istruzione secondaria di secondo grado**), la data di conseguimento, la votazione riportata, l'Istituto che lo ha rilasciato, nonché gli estremi dell'eventuale provvedimento di equiparazione;
 - ✓ l'eventuale necessità, in relazione alla propria disabilità, di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, ovvero la necessità che vengano adottate le misure previste dall'articolo 3, comma 2, lett. f), del D.P.R. 487/1994 per i soggetti con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA);
 - ✓ gli eventuali servizi prestati presso pubbliche amministrazioni e le eventuali cause di risoluzione degli stessi;
 - ✓ di non essere stato destituito o dispensato dall'impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente ed insufficiente rendimento e di non essere stato dichiarato decaduto da altro impiego statale, per aver conseguito l'impiego mediante la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile, nonché di non essere stato interdetto dai pubblici uffici in base a sentenza passata in giudicato, né essere stato licenziato per motivi disciplinari a norma dei contratti collettivi nazionali di lavoro stipulati per i comparti della Pubblica Amministrazione;
 - ✓ per i candidati di sesso maschile, nati entro il 31 dicembre 1985, la posizione regolare nei confronti dell'obbligo di leva, secondo la normativa vigente;
 - ✓ di appartenere ad una delle categorie di soggetti disabili indicati dall'art. 1, comma 1, lett. a), b), c) e d) della Legge 12 marzo 1999, n. 68;
 - ✓ di essere iscritto negli appositi elenchi di cui all'articolo 8 della Legge n. 68/1999, specificando il Servizio per il collocamento mirato territoriale presso il quale il candidato è iscritto;
 - ✓ il possesso di eventuali titoli di preferenza a parità di merito previsti dalla normativa vigente;
 - ✓ per i soli cittadini stranieri: di avere adeguata conoscenza della lingua italiana;
 - ✓ l'indirizzo PEC personale del candidato, o per i candidati non residenti in Italia il recapito al quale si desidera siano trasmesse le comunicazioni relative alla selezione;
 - ✓ un recapito telefonico ed un indirizzo di posta elettronica ordinaria.
2. Le comunicazioni inerenti alla presente procedura saranno inviate all'indirizzo PEC personale del candidato; in caso di mancato inserimento dell'indirizzo PEC personale sarà utilizzato l'indirizzo di posta elettronica ordinaria; in tale ultimo caso il mancato recapito delle comunicazioni è di diretta responsabilità del candidato. Il CNR non assume alcuna responsabilità dipendente da inesatte



Consiglio Nazionale delle Ricerche

IL PRESIDENTE

indicazioni del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione di cambiamento dell'indirizzo PEC e/o di posta elettronica ordinaria indicati nella domanda.

Art. 6 - Esclusione dal concorso

1. Costituiscono motivi di esclusione:
 - a) la presentazione della domanda e dei relativi allegati con modalità diverse da quelle indicate all'art. 4;
 - b) il mancato possesso dei requisiti di ammissione di cui all'art. 3;
 - c) il mancato pagamento dei diritti di segreteria di cui all'art. 4, comma 4.
2. I candidati non esclusi sono comunque ammessi al concorso con riserva.
3. Ai sensi dell'art. 71 del D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000, l'Amministrazione si riserva di verificare, in qualunque fase della procedura, la veridicità delle dichiarazioni rilasciate dai partecipanti alla selezione, i quali si intendono consapevoli delle conseguenze sotto il profilo penale, civile e amministrativo delle dichiarazioni false o mendaci, ai sensi degli articoli 75 e 76 del predetto D.P.R., ivi compresa la perdita degli eventuali benefici conseguiti sulla base di dichiarazioni non veritiere.

NOTA BENE: per i candidati risultati vincitori e, in caso di utilizzo della graduatoria, per i candidati idonei, sarà effettuata d'ufficio la verifica circa l'iscrizione negli elenchi riservati agli appartenenti alle categorie previste dall'art. 1 della Legge 68/1999 presso il Servizio per il collocamento mirato indicato dal candidato nell'apposita sezione del modulo domanda.

4. Il Responsabile del Procedimento può disporre in qualunque momento l'esclusione dalla procedura selettiva per difetto dei requisiti prescritti. Qualora i motivi che determinano l'esclusione siano accertati dopo l'espletamento della selezione, l'Amministrazione dispone la decadenza da ogni diritto conseguente alla partecipazione alla selezione stessa; sarà ugualmente disposta la decadenza dei candidati di cui risulti non veritiera una delle dichiarazioni previste nella domanda di partecipazione alla selezione o delle dichiarazioni rese ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000.

Art. 7 - Commissione esaminatrice

1. La Commissione esaminatrice, nominata con decreto del Presidente del CNR, è composta da tre componenti, di cui uno con funzioni di Presidente e da due supplenti.
2. Il decreto di nomina della Commissione è pubblicato sulla pagina del sito Internet del CNR, agli indirizzi: <https://www.urp.cnr.it> e <https://selezionionline.cnr.it>.
3. In caso di motivata rinuncia o di indisponibilità per cause sopravvenute del presidente o di un membro effettivo, subentra un componente supplente secondo l'ordine indicato nel decreto di cui al comma 1.
4. Le eventuali modificazioni dello stato giuridico intervenute successivamente alla nomina non incidono sulla qualità di commissario.
5. Le eventuali istanze di riconsiliazione di uno o più componenti della Commissione giudicatrice da parte dei candidati, qualora ricorrano le condizioni previste dall'art. 51 del Codice di procedura civile, devono essere proposte al Presidente del CNR nel termine perentorio di quindici giorni a decorrere



Consiglio Nazionale delle Ricerche

IL PRESIDENTE

dalla data di pubblicazione del decreto di nomina. Decorso tale termine non sono ammesse istanze di riacquiescenza dei commissari.

6. Nel corso della prima riunione la Commissione procede, previo rilascio delle dichiarazioni di non sussistenza di cause di incompatibilità ai sensi della normativa vigente, alla determinazione dei criteri di valutazione delle prove d'esame e dei titoli.
7. Ai sensi dell'art. 19 del D.Lgs n. 33 del 14 marzo 2013, come modificato dall'art. 18 del D.Lgs n. 97 del 25 maggio 2016 integrato dall'art. 1 co. 145 della Legge 27 dicembre 2019 n. 160, i criteri di valutazione dei titoli, sono pubblicati sul sito istituzionale dell'Ente. Le tracce delle prove scritte sono pubblicate successivamente al loro svolgimento, sul medesimo sito.
8. La Commissione esaminatrice può essere integrata in ogni momento da uno o più componenti esperti nella lingua inglese e da uno o più componenti esperti di informatica.
9. La Commissione esaminatrice dispone complessivamente di 100 punti per la valutazione delle prove d'esame e dei titoli, come indicato all'art. 9, comma 4 e all'art. 10, comma 2.
10. Entro 15 giorni successivi alla valutazione dei titoli la Commissione predispone la graduatoria la graduatoria finale di merito sommando i punteggi conseguiti dai candidati nelle singole prove d'esame e nella valutazione dei titoli.
11. La Commissione conclude la procedura concorsuale entro il termine di 180 giorni dalla data di conclusione della prova scritta. L'inosservanza di tale termine dovrà essere giustificata collegialmente dalla Commissione esaminatrice con motivata relazione da inoltrare alla Presidente del CNR (art. 11 - D.P.R. 487/94).

Art. 8 – Materie d'esame – conoscenze e competenze

1. Le prove d'esame previste dall'art. 9 del bando sono finalizzate alla verifica del possesso di competenze e conoscenze sulle seguenti materie:
 - a) nozioni di diritto amministrativo;
 - b) nozioni di contabilità degli enti pubblici non economici;
 - c) CCNL del comparto istruzioni e ricerca per il triennio 2016-2018;
 - d) Statuto e Regolamenti del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
 - e) conoscenza di elementi di informatica di base e dei principali pacchetti applicativi;
 - f) conoscenza della lingua inglese;
 - g) lingua italiana per i candidati di cittadinanza diversa da quella italiana;
 - h) Competenze intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche e comportamentali incluse quelle relazionali e delle attitudini, ai sensi dell'art.35 quater co.1 del D.lgs. n.165 del 30 marzo 2001 e del DPR n. 82/2023;
2. La conoscenza delle materie soprariportate sarà verificata dalla commissione in sede di prova scritta e di prova orale secondo la ripartizione di cui al successivo art. 9, commi 2 e 3.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

IL PRESIDENTE

Art. 9 - Esami

1. Gli esami consistono in una prova scritta e una prova orale nelle materie indicate nell'art. 8.
2. La prova scritta consisterà nella composizione di un elaborato o nella somministrazione di una serie di quesiti a risposta sintetica o chiusa, diretta a verificare la conoscenza e competenza nelle materie indicate nell'art. 8 comma 1 del bando, lettere da a) a d).
3. La prova orale verterà su tutte le materie di cui all'art. 8 del bando, sulla verifica della conoscenza della lingua inglese, dell'informatica, anche attraverso l'utilizzo dei sistemi applicativi informatici di più comune impiego, nonché per i cittadini stranieri della adeguata conoscenza della lingua italiana.
In riferimento all'accertamento delle competenze intese come insieme delle conoscenze e delle capacità logico-tecniche e comportamentali incluse quelle relazionali e delle attitudini di cui all'art. 8, comma 1, lett. h), si specifica che nella fase conclusiva della prova orale, a ciascun candidato, sarà somministrato un questionario suddiviso in quattro scale, volte ad accertare: Autoefficacia, Proattività, Apertura al cambiamento e Capacità di lavorare in gruppo; ad ogni scala corrisponde un sottogruppo di domande specifiche.
4. Per la valutazione delle prove, la Commissione dispone dei seguenti punteggi:
 - a) 40 punti per la prova scritta;
 - b) 30 punti per la prova orale.
5. Il giorno/i, il luogo e l'orario di convocazione della prova scritta sono comunicati ai candidati con almeno quindici giorni di preavviso rispetto alla data stabilita per l'espletamento della prova stessa. Il diario della prova è altresì pubblicato, mediante avviso sul portale nazionale del reclutamento <https://www.inpa.gov.it> e sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale della Ricerche agli indirizzi <https://www.urp.cnr.it> e <https://selezionionline.cnr.it>.
6. La durata della prova scritta sarà stabilita dalla Commissione esaminatrice.
7. Nel corso della prova scritta, ai candidati è fatto divieto di avvalersi di telefoni cellulari, palmari, calcolatrici, strumenti idonei alla memorizzazione di informazioni od alla trasmissione di dati, supporti cartacei, pubblicazioni e stampe di qualsiasi tipologia e genere, testi, appunti di qualsiasi natura, nonché di comunicare tra loro, salvo quanto previsto dal successivo comma.
8. I candidati, durante la prova scritta, potranno consultare soltanto i dizionari di lingua italiana, nonché i testi di legge non commentati.\
9. In caso di violazione, la Commissione esaminatrice dispone l'immediata esclusione dal concorso.
10. L'assenza nella sede di svolgimento della prova scritta alla data e nell'ora stabilita, per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l'esclusione dal concorso.
11. La correzione della prova scritta viene effettuata attraverso procedimenti automatizzati/informatizzati.
12. Alla prova orale sono ammessi i candidati che abbiano riportato un punteggio non inferiore a **28/40** nella prova scritta.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

IL PRESIDENTE

13. Il giorno, il luogo e l'orario di svolgimento della prova orale, sono comunicati ai candidati con almeno 15 giorni di preavviso rispetto alla data stabilita per l'espletamento della prova. Il diario della prova è altresì pubblicato, mediante avviso sul portale nazionale del reclutamento <https://www.inpa.gov.it> e sul sito istituzionale del Consiglio Nazionale della Ricerche agli indirizzi <https://www.urp.cnr.it> e <https://seleziononline.cnr.it>.
14. Ai candidati che conseguono l'ammissione alla prova orale è data, inoltre, comunicazione:
 - ✓ del punteggio riportato nella prova scritta;
 - ✓ della data, ora, sede e modalità di svolgimento della prova orale.
15. La Commissione, prima dell'inizio di ciascuna sessione della prova orale, determina i quesiti da porre ai candidati per ciascuna delle materie d'esame; tali quesiti sono proposti a ciascun candidato mediante estrazione a sorte.
16. La prova orale è superata dai candidati che riportano un punteggio non inferiore a **21/30** e un giudizio di idoneità in ordine alle conoscenze e competenze di cui all'art. 8, comma 1, lett. da e) a h) e per i titolari di cittadinanza diversa da quella italiana, della conoscenza della lingua italiana.
17. Al termine di ciascuna seduta relativa alla prova orale la Commissione esaminatrice forma l'elenco dei candidati esaminati con l'indicazione della votazione da ciascuno riportata in tale prova, elenco che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario della Commissione, è affisso nel medesimo giorno all'albo della sede d'esame.
18. Per essere ammessi alle prove d'esame i candidati devono esibire un valido documento di identità personale, tra quelli previsti dal DPR 28 dicembre 2000, n. 445.
19. L'assenza nella sede di svolgimento della prova orale per qualsiasi causa, ancorché dovuta a forza maggiore, comporterà l'esclusione dal concorso.
20. L'Amministrazione si riserva di svolgere la prova orale in videoconferenza, attraverso l'utilizzo di strumenti informatici e digitali, garantendo comunque l'adozione di soluzioni tecniche che assicurino la pubblicità della stessa, l'identificazione dei partecipanti, nonché la sicurezza delle telecomunicazioni e la loro tracciabilità; le eventuali indicazioni di dettaglio in merito allo svolgimento della prova con modalità telematiche saranno pubblicate sul portale nazionale del reclutamento sul sito istituzionale del CNR e nella piattaforma selezioni online e di esse ne sarà data comunicazione individuale ai candidati con le modalità indicate nell'art. 5, comma 2.

Art. 10 - Valutazione dei titoli

1. La valutazione dei titoli è effettuata entro trenta giorni dall'ultima sessione delle prove orali esclusivamente con riguardo ai candidati che hanno superato anche tale prova come indicato all'art. 9, comma 16.
2. Per la valutazione dei titoli, la Commissione dispone di **30 punti** complessivi così ripartiti:
 - a) formazione: altri titoli di studio di livello superiore a quello richiesto per la partecipazione al concorso, corsi di formazione/aggiornamento, stage, tirocini, altri titoli di formazione
max punti 15
 - b) qualificazione professionale: servizio prestato con rapporto di lavoro subordinato e/o attività svolta con altre tipologie contrattuali presso pubbliche amministrazioni e/o soggetti privati, coerente con il profilo professionale per il quale si concorre
max punti 15



Consiglio Nazionale delle Ricerche

IL PRESIDENTE

Nell'ambito delle categorie sopra indicate, potranno essere oggetto di valutazione i soli titoli e le esperienze lavorative pertinenti al profilo a concorso.

Art. 11 - Curriculum - Dichiarazioni sostitutive

1. I candidati devono allegare alla domanda di partecipazione, come previsto all'art. 4, comma 5, lett. c) del bando, il curriculum in formato europeo.
2. È preciso onere del candidato riportare tutte le informazioni necessarie per la valutazione dei titoli e delle esperienze lavorative. Le dichiarazioni prive degli elementi essenziali per la valutazione non saranno prese in considerazione dalla Commissione.
3. Per tutte le tipologie di titoli, valutabili ai sensi del precedente art. 10, i candidati devono fare riferimento ad atti certi identificabili con i singoli elementi di riferimento, quali: data, protocollo, persona fisica o giuridica che ha rilasciato l'atto, etc., nonché corredati da ogni informazione utile per la valutazione.
4. Ai sensi dell'art. 40 del DPR 28 dicembre 2000, n. 445, come modificato dall'art. 15 della Legge 12 novembre 2011 n. 183, è fatto divieto di esibire alle pubbliche amministrazioni ed ai privati gestori di pubblici servizi, certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che sono, pertanto, sempre sostituiti dalle dichiarazioni sostitutive di certificazioni e dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del medesimo DPR 28 dicembre 2000 n. 445.
5. Le informazioni contenute nella domanda di partecipazione e nel curriculum sono attestate dal candidato con le modalità indicate dall'art. 4, comma 5, lettere e), f) e g) del presente bando.
6. Le autocertificazioni previste per i cittadini italiani si applicano ai cittadini dell'Unione Europea. I cittadini extracomunitari residenti in Italia possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive limitatamente ai casi in cui si tratti di comprovare stati, fatti e qualità personali certificabili o attestabili da parte di soggetti pubblici o privati italiani, ovvero nei casi in cui la produzione delle dichiarazioni stesse avvenga in applicazione di convenzioni internazionali tra l'Italia e il Paese di provenienza del dichiarante.
7. L'Amministrazione procede a idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni sostitutive ai sensi dell'art. 71 del DPR n. 445/2000.

Art. 12 - Disposizioni in favore di alcune categorie di candidati

1. I candidati diversamente abili, che richiedano - ai sensi dell'art. 20 della Legge 104/1992 - la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi per l'espletamento delle prove, dovranno documentare il proprio stato di disabilità con apposita dichiarazione resa dalla Commissione medico legale dell'A.S.L. di riferimento o da struttura pubblica equivalente. Tale dichiarazione dovrà esplicitare le limitazioni che la disabilità determina in funzione delle prove di concorso.
2. I candidati con disturbi specifici dell'apprendimento (DSA), che richiedano l'adozione delle misure previste dall'articolo 3, comma 2, lett. f), del D.P.R. 487/1994, dovranno presentare la certificazione rilasciata dalla competente struttura medico sanitaria, dalla quale risulti il DSA ovvero i DSA.
3. La documentazione di cui ai precedenti commi 1 e 2 dovrà essere trasmessa alla Direzione Centrale Gestione Risorse - Ufficio Reclutamento del Personale all'indirizzo certificati.concorsi@cnr.it entro



Consiglio Nazionale delle Ricerche

IL PRESIDENTE

e non oltre i venti giorni successivi alla data di scadenza della presentazione della domanda di partecipazione al concorso, unitamente alla specifica autorizzazione al trattamento dei dati sensibili.

4. Ai fini di cui ai precedenti commi 1 e 2, il candidato nella domanda di partecipazione online dovrà dichiarare di volersi avvalere delle relative misure. La concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi ai candidati che ne abbiano fatto richiesta è rimessa alle valutazioni della Commissione esaminatrice. In ogni caso, i tempi aggiuntivi eventualmente concessi non potranno eccedere il 50% del tempo assegnato per le prove.
5. Eventuali gravi limitazioni fisiche, sopravvenute successivamente alla data di scadenza della presentazione della domanda, che potrebbero giustificare la concessione di ausili e/o tempi aggiuntivi, dovranno essere tempestivamente comunicate all'Amministrazione e adeguatamente documentate, con certificazione medica, rilasciata da struttura pubblica, che sarà valutata dalla competente Commissione esaminatrice.
6. Al fine di assicurare la partecipazione alle prove, senza pregiudizio alcuno, alle candidate che risultino impossibilitate al rispetto del calendario previsto a causa dello stato di gravidanza o allattamento, previa comunicazione da parte delle interessate, da inviare via PEC alla Direzione Centrale Risorse Umane - Ufficio Reclutamento del Personale all'indirizzo certificati.concorsi@cnr.it almeno 10 giorni prima della data prevista per le prove, verranno adottate misure di carattere organizzativo, anche attraverso lo svolgimento di prove asincrone, ferma, in ogni caso, la disponibilità di appositi spazi per consentire l'allattamento.

Art. 13 - Regolarità degli atti - Approvazione graduatoria e nomina del vincitore

1. Il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale, previo accertamento della regolarità della procedura, approva con proprio provvedimento la graduatoria di merito e nomina il vincitore.
2. La graduatoria è formata secondo l'ordine del punteggio totale conseguito da ciascun candidato, con l'osservanza, a parità di punti, delle preferenze previste dall'art. 5 comma 4 del D.P.R. n. 487/94 come modificato dal DPR 82/2023, dichiarate dal candidato nella domanda di partecipazione e mediante le dichiarazioni sostitutive di certificazione o dell'atto di notorietà ai sensi degli artt. 46 e 47 del D.P.R. 445/2000, attestanti il possesso dei predetti titoli alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda di partecipazione. Si applica quanto previsto dall'articolo 16 del D.P.R. 487/1994
3. Il provvedimento di cui al comma 1 è pubblicato sul portale nazionale del reclutamento <https://www.inpa.gov.it> sul sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche <https://www.urp.cnr.it> e <https://selezionionline.cnr.it> nei termini previsti dalla normativa vigente.
4. La graduatoria rimane vigente per un periodo di due anni dalla data di approvazione.

Art. 14 - Assunzione in servizio

1. Il vincitore sarà assunto presso la Struttura CNR indicata all'art. 1, con contratto di lavoro a tempo indeterminato al VII livello professionale - profilo Collaboratore di Amministrazione - con il trattamento economico e normativo previsto dal vigente CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca-periodo 2019-2021, sottoscritto in data 18 gennaio 2024 e dal CCNL del Comparto Istruzione e Ricerca - Periodo 2022-2024, sottoscritto in data 23 dicembre 2025, per la parte economica.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

IL PRESIDENTE

2. Il vincitore nominato che, senza giustificato motivo, non avrà preso servizio nel termine stabilito sarà dichiarato decaduto dall'assunzione e dalla graduatoria.
3. Il vincitore dovrà rimanere in servizio presso la sede della struttura di assegnazione, per un periodo non inferiore a cinque anni, ai sensi dell'art. 35 comma 5bis del D.Lgs 165/2001.
4. Il vincitore dovrà presentare, nei modi e nei tempi previsti dal competente Ufficio, la documentazione che verrà richiesta con la lettera di assunzione, inclusa la dichiarazione del possesso dei requisiti previsti dall'art. 3 del bando, al momento della sottoscrizione del contratto di lavoro.
5. Sulla base di quanto previsto dall'art. 55 quater del D.Lgs 165/2001 e successive modifiche e integrazioni, in caso di falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro, trova applicazione la sanzione disciplinare del licenziamento senza preavviso.

Art. 15 - Trattamento dei dati personali

1. I dati personali forniti dai candidati sono trattati per le finalità di gestione del presente bando e per la successiva eventuale instaurazione del rapporto di lavoro e per le altre finalità compatibili con la presente procedura concorsuale, come specificatamente indicate all'art. 4 comma 4 lettera g) e consultabile alla pagina <https://selezionionline.cnr.it>.
2. I dati saranno trattati dal Consiglio Nazionale delle Ricerche - Piazzale Aldo Moro n. 7 - 00185 Roma, in qualità di Titolare del trattamento in conformità al Regolamento (UE) n. 2016/679 e al D.Lgs 196/2003. Il punto di contatto presso il Titolare è il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale (tel. 0039.06/2172/2140 - fax 0039.06/4993.3852 e-mail ufficio.reclutamento@cnr.it - PEC: concorsi@pec.cnr.it).
3. Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla procedura concorsuale.
4. L'interessato gode dei diritti di cui agli articoli 15 e seguenti del Regolamento (UE) 2016/679, come specificati nell'informativa contenuta nel modulo indicato al comma 1, che possono essere esercitati nei modi indicati nello stesso modulo.

Art. 16 - Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso agli atti del concorso, ai sensi della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive integrazioni e modificazioni, viene esercitato con le modalità di cui all'art. 10 del provvedimento organizzatorio n. 22 del 18 maggio 2007, come integrato e modificato dal provvedimento n. 62 dell'8 novembre 2007 (consultabili sul sito CNR <https://www.urp.cnr.it> sezione "utilità") e con le limitazioni di cui all'art. 12 dello stesso.
2. L'avviso di ricevimento di istanze di accesso agli atti del concorso sarà pubblicato sito CNR nell'area concorsi e sul Portale Nazionale del Reclutamento.
3. Gli obblighi di comunicazione si intendono assolti mediante pubblicazione in apposito avviso sul Portale Nazionale del Reclutamento da parte del CNR, anche in caso di accesso civico generalizzato. Tale pubblicazione assolve ogni obbligo di comunicazione ai sensi della normativa di riferimento. Il CNR non è tenuto, pertanto, a procedere ad alcuna notifica individuale ai partecipanti.



Consiglio Nazionale delle Ricerche

IL PRESIDENTE

Art. 17 - Responsabile del Procedimento

1. Il Responsabile del Procedimento è il Dirigente dell'Ufficio Reclutamento del Personale della Direzione Centrale Gestione delle Risorse del CNR - Piazzale Aldo Moro n. 7 - 00185 Roma (tel. 064993.2172/2140 e-mail: ufficio.reclutamento@cnr.it).

Art. 18 - Pubblicità e diffusione

1. Il presente bando è pubblicato sul Portale Nazionale del reclutamento (<https://www.inpa.gov.it>) nel sito Istituzionale del Consiglio Nazionale delle Ricerche <https://www.urp.cnr.it> (Sezione Concorsi e Selezioni - Categorie Riservatarie) e nel Sistema di Selezioni Online CNR <https://selezionionline.cnr.it>.

Art. 19 - Disposizioni finali

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente bando valgono, in quanto applicabili, le disposizioni dettate dalla normativa citata nelle premesse, nonché le leggi vigenti in materia.

IL PRESIDENTE